Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT e AIWA

Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** *clicca qui*

Definizione

Per **welfare ricreativo**, espressione coniata dalla prassi, si intende l'insieme di beni e servizi con **finalità ricreativa** erogati dal datore di lavoro alla **generalità** o a **categorie di dipendenti** e ai **familiari** indicati all'art. 12 del TUIR.

Di cosa parliamo

L**'articolo 51 comma 2 lettera f) del TUIR**, modificato dal **comma 190 dell'articolo 1 lettera a), numero 1) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,** prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente *«l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100».*

L'art. 100 comma 1 del TUIR fa riferimento a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Più precisamente**,** *le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi*.

In riferimento alla finalità di ricreazione i beni e servizi da considerare soggetti alla normativa dell'**art. 51 lettera f) del TUIR**, comprendono **palestre, teatro, danza, cinema ed ogni bene o servizio che possa avere finalità ricreativa per il lavoratore.**

Si tratta di beni e servizi corrisposti al dipendente **in natura ed esclusi dal reddito di lavoro**

dipendente purché siano rivolte alla **generalità o categorie di dipendent**i.

Quest'ultima è condizione necessaria affinché i beni e servizi in esame **non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.**

Come disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, l'erogazione di benefit **in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento** determina la **deducibilità integrale** dei relativi costi da parte del datore di lavoro non solo nei confronti del dipendente ma anche dei suoi familiari indicati nell'art. 12 TUIR,

Diversamente, nell'ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerte **volontariamente** dal lavoratore opera la **deducibilità solo nel limite del cinque per mille**, così come previsto all'art. **100 del TUIR.**

Il welfare ricreativo nella contrattazione collettiva

Il **welfare ricreativo** è oggi ampiamente diffuso nei piani di welfare aziendale più moderni, solitamente quelli delle imprese più grandi posizionate in città.

L'offerta di beni e servizi tende ad ampliarsi sempre di più al fine di costruire **piani welfare** sempre più **confacenti ai bisogni dei lavoratori e dei loro familiari.**

Anche dall'**analisi della contrattazione** emerge che l'offerta di **misure di welfare ricreativo,** soprattutto **a livello aziendale,** è rivolta a soggetti lavoratori che **non necessitano**, il più delle volte per ragioni demografiche, prevalentemente **di misure di welfare di natura strettamente sociale.**

V'è anche da dire che **i servizi che il datore può erogare al lavoratore per aumentare il suo benessere** sono molteplici e l'**ampliamento dell'offerta di welfare** all'interno della contrattazione collettiva, permette di realizzarne tale finalità.

A titolo esemplificativo si rilevano **casi di imprese** che riconoscono per ciascuno dei propri dipendenti un **budget di spesa**, denominato solitamente "**Conto Welfare**", attraverso il quale il lavoratore può beneficiare di servizi diversificati, tra cui i ***servizi ricreativi***.

Inoltre, al fine di garantire ai lavoratori **sconti, promozioni e tariffe agevolate** per l'accesso a diversi beni e servizi, tra cui quelli relativi allo **sport e al tempo libero**, viene utilizzato, all'interno della contrattazione aziendale, lo **strumento delle convenzioni**.

Riferimenti normativi

– 51 TUIR lettera f)

– 100 TUIR

– Art. 1 comma 190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

– Circolare 18/E del 15 giugno 2016

Riferimenti bibliografici

– E. Massagli, *Le novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva giuslavoristica*, in M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016.

– E. Massagli, S. Spattini, *Welfare aziendale*, Dizionario breve sul welfare aziendale a cura di ADAPT

e AIWA, Bollettino Adapt, 18 settembre 2017, n. 30.

Adua Maria Sabato

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@adua_sabato

Scarica il **PDF**